



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

33/2014

Marzo/03/2014 (*)

Napoli 6 Marzo 2014

La Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito che in presenza di crediti da rimborsare superiori ad euro 4.000 sarà cura dell'Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i necessari controlli, anche documentali, procedere all'erogazione della somma richiesta a rimborso e riportata nel rigo 164 del modello 730 per il 2014.

L'Amministrazione Finanziaria, in occasione di Telefisco 2014, ha chiarito che in presenza di crediti da rimborsare, anche superiori ad euro 4.000, derivanti da modello 730 nel quale non sia stato compilato il quadro familiari a carico e dal quale non emerge nessuna richiesta di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, il rimborso potrà essere effettuato dal sostituto d'imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni, ovvero con le usuali modalità.

L'art. 1 co. 586 - 589 della L. 27.12.2013 n. 147 (id: Legge di stabilità 2014) ha introdotto una **speciale procedura di controllo** dei **modelli 730** dai quali scaturisca un credito particolarmente cospicuo.

In particolare, al fine di **contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **l'Agenzia delle Entrate** entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, modello 730, **effettuerà controlli preventivi**, anche **documentali**, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia **in caso di**

rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Il rimborso che risulterà spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate.

Restano chiaramente **fermi tutti i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.**

Tali disposizioni si applicheranno alle dichiarazioni presentate **a partire dal 2014.**

Secondo una prima interpretazione della norma, **la procedura di rimborso tramite sostituto d'imposta** poteva continuare ad operare **solo in presenza di eccedenze fiscali di importo non superiore ad € 4.000** mentre, **per gli importi superiori,** il rimborso non sarebbe più avvenuto in sede di corresponsione delle retribuzioni di competenza del mese di luglio (ovvero delle pensioni erogate ad agosto o settembre), ma **solo successivamente e ad opera dell'Agenzia delle Entrate.**

Orbene, l'Agenzia delle Entrate, durante **il "Telefisco 2014"** ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alla problematica.

E' stato infatti spiegato che:

1. in presenza di un rimborso **eccedente i 4.000** euro derivante da **modello 730** nel quale **non sia stato compilato il quadro familiari a carico** e dal quale non emerge **nessuna richiesta di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni,** **il rimborso viene effettuato dal sostituto d'imposta** per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti con le modalità disciplinate dall'art. 19 del DM 164/1999, ovvero con **le usuali modalità.**
2. ai fini della **valutazione dell'eccedenza** d'imposta derivante da precedenti dichiarazioni **non è necessario considerare quella parte di credito che è stata compensata con il modello F24** poiché tale importo non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730;
3. **L'Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare direttamente il rimborso di importo complessivo superiore a 4.000 euro solo nel caso in cui lo stesso derivi, anche parzialmente, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.** Le due condizioni sono alternative, nel

senso che ne basta una sola per far scattare il controllo dell'Agenzia. Il sostituto d'imposta è esonerato in tale ipotesi dall'effettuazione del conguaglio. L'Agenzia delle Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nel caso in cui non rilevi anomalie, provvederà al rimborso riportato nel prospetto di liquidazione del modello 730.

Il Modello 730/2014 continuerà ad essere **presentato** in via telematica direttamente al proprio sostituto d'imposta **entro il 30 aprile 2014**, ovvero tramite intermediari abilitati **entro il 31 maggio 2014**.

Il modello terrà conto delle nuove disposizioni, all'uopo, **è stato modificato** con l'inserimento, nella sezione "Importi da trattenere o da rimborsare - modello 730 Ordinario", al **rigo 164 "Importo che sarà rimborsato dall'Agenzia delle Entrate" di una nuova casella da barrare in caso di crediti superiori a 4.000.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN